



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2022 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Camerata Cornello (BG)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la nota del Magistrato istruttore del 10 giugno 2022 (SC_LOMB - 7560) con cui è stata richiesta la fissazione della Camera di consiglio per sottoporre all'esame collegiale della Sezione la mancata risposta alle istruttorie trasmesse;

vista la disposizione n. 60 del 13 giugno 2022 (SC_LOM 7631) con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;
udito il Relatore, Cons. Maura Carta;

FATTO

Con nota istruttoria del 02 dicembre 2020 (prot. 20112) è stato richiesto al Comune di Camerata Cornello di fornire elementi di informazione e documentazione sui questionari relativi al Rendiconto e sulla Relazione dell'Organo di revisione per gli esercizi **2017 e 2018** (art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 148-bis del TUEL).

In particolare, con la ridetta nota istruttoria sono stati richiesti chiarimenti riguardo:

- al ricorso alle **anticipazioni di tesoreria** per ambedue le due annualità oggetto d' esame, la cui cronicità era stata rilevata già negli esercizi precedenti;
- alla differenza di **parte capitale negativa** nel 2017 e di **parte corrente negativa** nel 2018;
- al **fondo cassa** pari a 0 nel 2017;
- alla mancata attivazione del **fondo pluriennale vincolato**, ove necessario;
- ai mancati eventuali accantonamenti rilevati anche nella BDAP con specifico riguardo al **Fondo crediti di dubbia esigibilità**;
- alla mancata dimostrazione del rispetto del limite della **spesa per il personale**;
- alla trasmissione della tabella di anzianità dei **residui attivi e passivi**.

È stato inoltre richiesto di specificare quali somme siano state iscritte in entrata al titolo 9 (**entrate per conto terzi e partite di giro**) e in uscita al titolo 7 (uscite per conto terzi e partite di giro), sia in conto competenza che in conto residuo, nonché maggiori informazioni riguardo a quanto rilevato dal revisore relativamente alla **mancata conciliazione tra crediti e debiti tra ente e gli organismi partecipati**, attesa l' omessa evidenza del **residuo passivo del Comune di euro 647.101,17**, risultante iscritto tra i crediti dell'Azienda Speciale Camerata Cornello (partecipata al 100%).

Il Comune non ha inviato alcuna risposta .

In data 08 febbraio 2022 è stato inoltrato tramite l'applicativo Con.Te un primo sollecito.

Con nota istruttoria del 17 febbraio 2022 (prot. 2075) è stato, inoltre, richiesto all'Ente di fornire elementi di informazione e documentazione sui questionari relativi al Rendiconto e sulla Relazione dell'Organo di revisione per gli **esercizi 2019 e 2020** (art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 148-bis del TUEL).

Sono stati richiesti i seguenti chiarimenti in ordine:

- al ricorso alle **anticipazioni di tesoreria** per ambedue le due annualità e le misure attuate dall'ente. alla luce della cronicità rilevata anche nella precedente istruttoria;
- al mancato rispetto del limite della **spesa per il personale** ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 comma 562 per l'anno 2019. Dalla tabella contenuta nella relazione dell'Organo di revisione, risulta che le componenti assoggettate al limite di spesa per l'anno in questione ammontavano ad euro **174.139,09 superiori, seppure di poco, al limite riferito al rendiconto 2008 e pari ad euro 172.302,54;**
- all'osservanza dei principi contabili nelle operazioni di **riaccertamento dei residui attivi e passivi** atteso che dall'analisi è emerso come il livello di tali residui permanga elevato se si considera tutto il volume di residui conservati e provenienti da esercizi precedenti;
- al calcolo del **fondo crediti di dubbia esigibilità** con la trasmissione di un prospetto del calcolo effettuato che ne evidenzi la congruità delle somme in esso accantonate e specificando il metodo di calcolo utilizzato;
- alla mancanza della nota informativa concernente la **verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate**, munita delle asseverazioni dei rispettivi organi di revisione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lett. j) del decreto legislativo n. 118 del 2011.

- all'ultima **deliberazione di ricognizione delle partecipazioni** pubbliche adottata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- a trasmettere ogni informazione utile sull'attuale **situazione dell'Azienda Speciale Camerata Cornello**, il cui ultimo bilancio di esercizio approvato è quello relativo al 2017 con l'indicazione delle azioni intraprese dall'Amministrazione nei confronti della propria partecipata;
- ai **Fondi COVID, e in particolare l'invio del "modello certificazione ristori Covid-19"**, richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato (modello CERTIF-COVID-19; CERTIF-COVID-19/A; COVID-19), il dettaglio delle risorse accertate nel 2020 a titolo di ristoro/contributo per l'emergenza pandemica nonché l'importo da riscuotere al 31.12.2020, specificando se siano o meno state inserite nella certificazione; il dettaglio degli impegni correlati agli accertamenti di cui al punto precedente e i pagamenti effettuati al 31.12.2020 e la parte eventualmente confluita in FPV e in avanzo. Per ogni titolo di entrata (ed eventualmente al livello ritenuto più significativo), è stato chiesto di specificare gli effetti del COVID in termini di maggiori e/o minori entrate e per ogni titolo di spesa (ed eventualmente al livello ritenuto più significativo) e gli effetti del COVID in termini di maggiori e/o minori spese; infine, comunicare se il Comune avesse ricevuto notifiche di rettifica della certificazione da parte della Ragioneria generale dello Stato, specificandone il contenuto e l'esito.

La nota invitava l'ente a trasmettere il relativo riscontro entro 15 giorni dal ricevimento (**ossia entro il 10 marzo**).

Non essendo, nel frattempo, pervenuta alcuna comunicazione in data 13 aprile è stato inoltrato, tramite l'applicativo Con.Te, un primo sollecito.

Non avendo ricevuto riscontro, in data 10 maggio è stato inoltrato un secondo sollecito con l'invito a trasmettere, entro 7 giorni, i chiarimenti relativi alle due istruttorie in atto, facendo infine presente che, in caso di inadempienza, la Sezione di controllo si sarebbe pronunciata allo stato degli atti.

La comunicazione è stata ritualmente indirizzata al Revisore del Comune che, dal 1 gennaio 2022, secondo quanto risulta dall'Elenco dei revisori tenuto dal Ministero dell'Interno, è il Dr. Giuseppe Arena, iscritto all'Odcec di Monza Brianza.

Il medesimo sollecito è stato altresì inoltrato (nota di prot. 5893) agli indirizzi di posta elettronica sia del Comune che dell'Organo di revisione in carica fino al 31 dicembre 2021, rag. Andrea Galli, iscritto all'Odcec di Busto Arsizio (destinatario delle precedenti richieste via mail tramite Con.Te).

Nonostante i molteplici e ripetuti solleciti, il Comune non ha inoltrato nessuna risposta, né risulta pervenuta alcuna richiesta di eventuali proroghe.

Il Magistrato istruttore ha, pertanto, chiesto alla Presidente di sottoporre la questione all'esame della Sezione nell'odierna camera di consiglio.

DIRITTO

1. Quadro normativo.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (v. *ex multis* questa Sezione, deliberazione n. 65/2022/PRSE).

Mette conto di evidenziare che l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della

sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio.

Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti.

Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento

dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Da ultimo va ricordato che, qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, del T.U.E.L., lo svolgimento della funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2. Mancata risposta alle note istruttorie.

Come si ricava dalla sintetica esposizione in fatto, le molteplici richieste istruttorie e i solleciti trasmessi al Comune di Camerata Cornello e all'Organo di revisione sono rimasti privi di qualsivoglia riscontro.

L'inottemperanza, oltre ad essere singolare e, allo stato, priva di qualsivoglia giustificazione, preclude alla Corte l'espletamento delle verifiche e accertamenti sulla gestione finanziaria del Comune sui bilanci di previsione, sui rendiconti e su ogni altro documento rilevante.

Come sopra rilevato l'attività di controllo da parte della Corte dei Conti è espressamente prevista dalla legge e sussiste un preciso ed inderogabile obbligo giuridico per l'amministrazione controllata di dare puntuale riscontro alle richieste istruttorie.

In base a tutto quanto sopra esposto, la Sezione ribadisce le proprie richieste istruttorie, invitando l'Ente ad adempiere con sollecitudine.

In considerazione di quanto sopra, la Sezione provvederà a verificare l'evolversi della situazione dell'ente, quale sin qui emersa dalla documentazione esaminata, nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, prende atto del mancato riscontro, ad oggi privo di giustificazione, del Comune di Camerata Cornello (BG) alle note istruttorie trasmesse a mezzo Con.Te;

INVITA

il Comune a rispondere alle note istruttorie del 02 dicembre 2020 (prot. 20112) e del 17 febbraio 2022 (prot. 2075) trasmesse a mezzo Con.Te, entro il 31 luglio 2022

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa:

- al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale, affinché ne informi l'assemblea.
- all'Organo di revisione dell'ente;
- all'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Busto Arsizio e di Monza Brianza per le eventuali determinazioni di competenza;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni.

Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Camerata Cornello (BG), in conformità a quanto previsto dall'art. 31, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 28 giugno 2022.

Il Relatore
(Cons. Maura Carta)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria
30 giugno 2022

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)